

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00052/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da

Alessandro Pizzoferrato, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Sanctis,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila, Ministero dell'Interno -
Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona
del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

nei confronti

Martina Cialfi, Lisa Di Turno, Tania Arcieri, Michela Spennati, non costituite in
giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila prot. Registro
Ufficiale Uscita n. 21451 dd. 31.10.2024 (doc.1), ricevuto dal ricorrente in data

06.11.2024, recante “Avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/02/1987 n. 56, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 (quattro) unità lavorative da inquadrare, nella qualifica di Operatore nel ruolo degli “Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila. Comunicazione” con cui si dispone “l’annullamento della convocazione del ricorrente effettuata con nota prot. 11273/2024 e debitamente notificata il 20/06/2024, e della relativa prova effettuata in data 10.07.2024.”;

- di ogni altro atto conseguente, infraprocedimentale, connesso o collegato, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco L’Aquila e del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente è stato ammesso e ha superato la selezione indetta con d.d. n. 787 del 9/10/2023 e pedissequo avviso del Comando dei VV. FF. di L’Aquila n. 1805 del 21/01/2014, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli “operatori e assistenti” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevato che sia il d.d. n. 787 del 9/10/2023 che l'avviso n. 1805 del 21/01/2014:

a) richiedono come requisito di partecipazione la *“iscrizione in uno dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo”*;

b) richiamano l'art. 71, comma 3, del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 il quale riconosce una precedenza *“[a]i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio”*;

rilevato che il ricorrente è iscritto in uno degli *“appositi elenchi”* previsti dal citato art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, secondo il quale: *“Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione”*;

rilevato che è incontestato che il ricorrente sia inserito in uno dei due elenchi di cui al citato art. 6, ma la precedenza in questione gli è stata negata perché non iscritto *“nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche”*, sebbene tale requisito sia richiesto solo per le *“assunzioni in deroga”*;

rilevato che la selezione alla quale il ricorrente ha preso parte è invece una procedura aperta che, agli iscritti negli *“appositi elenchi”* di cui al citato art. 6, riconosce una precedenza che *“opera “in assoluto”, nel senso che i candidati in possesso dei previsti requisiti, si collocheranno in graduatoria prima dei restanti candidati non in possesso del diritto di “precedenza”* (art. 4 dell'avviso n. 1805 del

21/01/2014);

ritenuto pertanto *prima facie* trattarsi di una procedura ordinaria, del tutto distinta dalle procedure riservate finalizzate ad “*assunzioni in deroga*” per le quali, al contrario, l’iscrizione “*nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche*” è requisito di partecipazione;

considerato quindi che all’accertamento dell’iscrizione del ricorrente in uno dei detti “*appositi elenchi*” deve far seguito il riconoscimento della precedenza prevista dal d.d. n. 787 del 9/10/2023 e dall’avviso del Comando dei VV. FF. di L’Aquila n. 1805 del 21/01/2014;

ritenuto di disporre la notificazione per pubblici proclami del ricorso e di questa ordinanza, mediante pubblicazione di entrambi sul sito web dell’Amministrazione intimata entro giorni dieci dalla comunicazione di questa ordinanza, cui dovrà far seguito, nei successivi dieci giorni, il deposito della prova del compimento di tale adempimento presso la Segreteria della Sezione;

ritenuto di porre le spese della fase cautelare a carico della parte resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

- sospende il provvedimento impugnato;
- dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web dell’Amministrazione intimata;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 giugno 2025;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della fase cautelare che liquida in €800,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO